

**PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
EX ART.67 CCII (D. Lgs. 2019 n. 14)**

Cybulska Katarzyna Agnieszka

Bologna

[REDACTED]
[REDACTED]

La signora **Cybulska Katarzyna Agnieszka** (Cod. Fisc. CYBKRZ74T50Z127B) nata il [REDACTED]
[REDACTED] (all.1) residente in Bologna [REDACTED] (all.2), rappresentata e difesa
nel presente procedimento dall'**avv. Elena Ceserani** (codice fiscale [REDACTED])
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna (BO) Strada Maggiore 29 giusto
mandato in calce allegato telematicamente (all.3), presso cui dichiara di volere ricevere le
comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
elenaceserani@ordineavvocatibopec.it;

PREMESSO CHE

- versa in una situazione di **sovraindebitamento** così come definita **dall'art. 2 comma 1 sub C del D. Lgs.14/2019 (CCII Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)**, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle stesse;
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D. Lgs.14/2019 CCII e successive modifiche;
- riveste la qualifica di **consumatore** come definito **dall'art. 2 comma 1 sub e del D. Lgs.14/2019 (CCII Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)**, ossia *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore"*;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012, precedentemente in vigore o ai procedimenti regolati dal Capo II del D. Lgs.14/2019 CCII e successive modifiche;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14 bis della Legge n.3/2012 o uno sei provvedimenti di cui agli artt. 72 e 82 del D. Lgs.14/2019 CCII e successive modifiche;
- non ha compiuto atti in frode ai creditori;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha beneficiato di alcuna esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, come previsto dall'art. 69 del D. Lgs.14/2019 CCII e successive modifiche;
- ha collaborato attivamente per la ricostruzione della situazione economica – patrimoniale e finanziaria, fornendo tutta la documentazione in mio possesso, procurandola ove mancante;

PRESENTA

la seguente istanza di ammissione alla procedura di **Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII D. Lgs.14/2019**, redatta con l'ausilio dell'**avv. Elena Ceserani**, esponendo quanto segue.

*** **

INDICE DEI CONTENUTI

- La situazione familiare del debitore e le cause dell'indebitamento
- La situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore

- Redditi
- Immobili
- Veicoli
- Atti dispositivi del patrimonio nei 5 anni precedenti
- Conti correnti bancari
- Carte di credito
- Mutui e finanziamenti in essere
- Polizze assicurative
- Crediti da incassare
- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle Entrate – Riscossione
- Avv. Lara Neri
- O.C.C. APS Presidium Debitores

- Lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
- La proposta ai creditori del piano di ristrutturazione dei debiti
- Il vantaggio dell'accordo proposto ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria
- La prosecuzione del mutuo in regolare ammortamento

A. LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE E LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO.

[illegible]

[REDACTED]

B. LA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL DEBITORE

a. Redditi

Dal 1 giugno 2005 lavora, con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Servizio Sanitario dell'Emilia Romagna, svolgendo la sua attività di [REDACTED] presso l'Ospedale [REDACTED] di [REDACTED] (al.7).

Le buste paga degli ultimi anni (all.8-10) sono riepilogate nella seguente tabella:

Mese	Importo netto in busta	Trattenute	Note	Mese	Importo netto in busta	Trattenute	Note	Mese	Importo netto in busta	Trattenute	Note
gen-23	€ 1.476,00	€ 298,76	*	gen-24	€ 1.660,81	€ 149,38 € 89,31	**	gen-25	€ 1.854,92	€ 149,38 € 89,31	**
feb-23	€ 1.479,26	€ 298,76	*	feb-24	€ 1.628,93	€ 149,38 € 89,31	**	feb-25	€ 1.971,67	€ 149,38 € 89,31	**
mar-23	€ 1.488,55	€ 298,76	*	mar-24	€ 1.652,85	€ 149,38 € 89,31	**	mar-25	€ 1.847,08	€ 149,38 € 89,31	**
apr-23	€ 1.544,02	€ 149,38 € 89,31	**	apr-24	€ 1.851,80	€ 149,38 € 89,31	**	apr-25	€ 1.780,08	€ 149,38 € 89,31	**
mag-23	€ 1.548,93	€ 149,38 € 89,31	**	mag-24	€ 1.880,32	€ 149,38 € 89,31	**	mag-25	€ 1.768,83	€ 149,38 € 89,31	**
giu-23	€ 1.627,00	€ 149,38 € 89,31	**	giu-24	€ 2.047,18	€ 149,38 € 89,31	**	giu-25			
lug-23	€ 2.856,63	€ 149,38 € 89,31	**	lug-24	€ 3.424,19	€ 149,38 € 89,31	**	lug-25			
ago-23	€ 1.610,79	€ 149,38 € 89,31	**	ago-24	€ 1.921,70	€ 149,38 € 89,31	**	ago-25			
set-23	€ 1.607,02	€ 149,38 € 89,31	**	set-24	€ 1.853,51	€ 149,38 € 89,31	**	set-25			
ott-23	€ 1.611,63	€ 149,38 € 89,31	**	ott-24	€ 1.839,54	€ 149,38 € 89,31	**	ott-25			
nov-23	€ 1.607,23	€ 149,38 € 89,31	**	nov-24	€ 1.835,38	€ 149,38 € 89,31	**	nov-25			
dic-23	€ 3.124,67	€ 149,38 € 89,31	**	dic-24	€ 3.571,38	€ 149,38 € 89,31	**	dic-25			
Importo medio	€ 1.798,48	€ 186,73 € 89,31		Importo medio	€ 2.097,30	€ 149,38 € 89,31		Importo medio	€ 1.844,52	€ 149,38 € 89,31	
*	€ 298,76 piccolo prestito INPS										
**	€ 149,38 piccolo prestito INPS										
	€ 89,31 cessione del quinto INPS pluriennale										

All'inizio del 2024 il [REDACTED] le ha comunicato di avere accettato la sua richiesta di svolgere "attività di supporto alla libera professione intramoenia (ALP)" a partire dal mese di febbraio 2024: questo le ha permesso di incassare circa 200 euro nette in busta paga a partire dal mese di aprile 2024 (questa voce viene infatti pagata con 60 giorni di ritardo). Questa attività, per motivi di turnazione tra i dipendenti che ne hanno fatto richiesta, può durare al massimo 12 mesi, come prevede il punto 4.3.2 del "Regolamento attuativo dell'attività di supporto alla libera professione intramoenia" (**all.11**) per cui questa attività è terminata in gennaio 2025, e, su richiesta della caposala, ha fatto ancora alcune ore nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Nella tabella seguente è indicato l'importo lordo che le è stato riconosciuto in busta paga per questa attività aggiuntiva:

Busta paga mese di	Mese di competenza	ALP importo lordo
apr-24	feb-24	571,78
mag-24	mar-24	621,33
giu-24	apr-24	732,44
lug-24	mag-24	562,73
ago-24	giu-24	539,44
set-24	lug-24	573,06
ott-24	ago-24	537,9
nov-24	set-24	305,58
dic-24	ott-24	323,13
gen-25	nov-24	469,92
feb-25	dic-24	308,99
mar-25	gen-25	463,16
apr-25	feb-25	290,59
mag-25	mar-25	205,43
Media mensile		464,68

I redditi degli ultimi 4 anni, come da 730 (**all.12-15**) e CU allegate (**all.16-19**), sono riepilogati nelle tabelle seguenti:

Dichiarazione anno	2021	2022	2023	2024
Periodo d'imposta	2020	2021	2022	2023
Reddito di lavoro dipendente	26.924	28.972	29.072	29.836
Reddito da fabbricati	263	263	263	263
REDDITO TOTALE	27.187	29.235	29.335	30.099
Deduzione abitazione principale	263	263	263	263
REDDITO IMPONIBILE	26.924	28.972	29.072	29.836
IMPOSTA LORDA	6.669	7.329	7.075	7.343
figli a carico	681	330	55	
redditi lavoro dipendente	1.027	2.110	1.882	1.816
oneri ed erogazioni liberali	1.038	1.020	1.155	1.228
recupero patrimonio edilizio	149	149	158	262
interventi per risparmio energetico	258			
TOTALE DETRAZIONI	3.153	3.609	3.250	3.306
IMPOSTA NETTA	3.516	3.720	3.825	4.037
Ritenuta d'acconto	5.312	4.866	5.115	5.527
Credito dichiarazione precedente				
IMPOSTA A CREDITO / DEBITO	-1.796	-1.146	-1.290	-1.490

Certificazione Unica	2021	2022	2023	2024
Periodo d'imposta	2020	2021	2022	2023
Reddito da lavoro dipendente	26.924	28.972	29.072	29.836
Altri redditi	0	0	0	0
REDDITO TOTALE	26.924	28.972	29.072	29.836
Ritenute IRPEF	5.312	4.866	5.115	5.527
Addizionale regionale	430	470	472	488
Addizionale comunale	280	301	302	310
TOTALE RITENUTE	6.022	5.638	5.889	6.325
IMPOSTA LORDA	6.670	7.329	7.075	7.343
Detrazione carichi di famiglia	340	330	55	0
Detrazione lavoro dipendente	993	2.109	1.882	1.816
Altre detrazioni	25	24	24	0
TOTALE DETRAZIONI	1.358	2.463	1.960	1.816
IMPOSTA NETTA	5.312	4.866	5.115	5.527
Ritenute IRPEF	5.312	4.866	5.115	5.527
Credito dichiarazione precedente	0	0	0	0
IMPOSTA A CREDITO / DEBITO	0	0	0	0

Si allegano altresì i certificati ISEE anno 2023 e 2024 (all.20).

b. Immobili

Il 4 novembre 2009, unitamente all' allora compagno [REDACTED], divenuto poi coniuge nel 2011, hanno acquistato (all.21) un immobile situato [REDACTED] catastalmente identificato al [REDACTED]

L'immobile venne acquistato in comproprietà indivisa per quote uguali al prezzo di euro 170.000,50 così pagati:

- Euro 35.000 mediante 3 assegni circolari emessi da Unicredit Banca spa
- Euro 135.000,50 mediante 5 assegni circolari emessi da Banca Monte dei Paschi spa

I 35.000 euro rappresentavano i risparmi della coppia mentre l'ammontare di euro 135.000 è stato messo a disposizione da MPS a fronte della sottoscrizione da parte della ricorrente, con il compagno in veste di solo terzo datore d'ipoteca, di un Contratto di mutuo di credito fondiario per l'ammontare di euro 136.000 e della durata di 25 anni (300 rate): a fronte del mutuo è stata iscritta ipoteca sull'immobile per l'ammontare complessivo di euro 272.000. Si sono poi separati consensualmente nel 2019.

La ricorrente non possiede altri immobili come risulta dalla visura catastale nominativa estratta dal sito della Agenzia delle Entrate il 20.12.2024 (all.22).

L'immobile in data 10 febbraio 2025 è stato così valutato dall'Agente [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]:

Concludendo, in relazione alle considerazioni sopra formulate in merito all'individuazione dei prezzi e delle superfici, tenuto conto della consistenza, superficie, della vetustà e del grado di conservazione e manutenzione, dell'ubicazione, della commerciabilità della zona, delle condizioni tutte intrinseche ed estrinseche, avvalendosi della approfondita conoscenza del territorio e del mercato immobiliare, in possesso delle dovute competenze e dell'esperienza professionale, si ritiene di determinare il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto della presente valutazione, a corpo nel suo complesso, un valore **minimo di € 140.000 e massimo e di pubblicità € 155.000.**

Si allega la valutazione immobiliare completa (**all.23**).

c. Veicoli

In fase di separazione, in accordo con il marito, con mutamento di regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni, le era stata assegnata la VW Golf [REDACTED] che ha continuato a utilizzare per le esigenze della famiglia fino a quando, per gli eccessivi costi, ha dovuto venderla il 3 febbraio 2020. Così anche lo scooter [REDACTED] che ha utilizzato fino a quando il 18 novembre 2021 ha acquistato (con un finanziamento Findomestic di cui si dirà in seguito) un nuovo scooter [REDACTED] per recarsi al lavoro: svolgendo infatti una attività lavorativa basata su turni è infatti difficile poter usufruire dei trasporti pubblici. Attualmente lo scooter ha percorso 6.084 km, come da foto del contachilometri allegata (**all.24**). Si allega la visura nominativa storica del PRA (**all.25**),

d. Atti dispositivi del patrimonio nei 5 anni precedenti

Come anticipato sopra, in fase di separazione le sono stati assegnati sia la VW [REDACTED] che lo scooter [REDACTED]. L'auto l'ha venduta il 3 febbraio 2020 mentre lo scooter l'ha dato il 2 gennaio 2022 a titolo di anticipo alla concessionaria, che lo ha valutato 1.910 euro, scontati dall'acquisto del nuovo scooter [REDACTED], che ad oggi è l'unico mezzo per recarsi al lavoro.

e. Conti correnti bancari

È titolare del conto corrente [REDACTED] presso la filiale di via [REDACTED]: su questo conto vengono eseguite tutte le operazioni di accredito (stipendio, rimborso spese figlia da parte del mio ex marito) e addebito (mutuo, POS e bancomat, carta di credito, rate finanziamenti).

Alla data del 31 marzo 2025 il saldo di conto corrente era pari a euro [REDACTED]

Si allegano gli estratti conto degli estratti conto degli ultimi 5 anni, nonché i movimenti dal 1.4 al 4.6.2025 (all.26-31)

f. Libretto postale [REDACTED]

Il 1 luglio 2023, unitamente all'ex marito, hanno aperto il libretto di risparmio [REDACTED] presso [REDACTED] dove mensilmente vengono prelevati 50 euro per essere versati su una polizza assicurativa a favore della figlia [REDACTED] stipulata dall'ex marito. Il libretto è cointestato e, da quanto riferito dalla ricorrente, in base agli accordi con l'ex marito, gli importi in esso contenuti sono vincolati ad esclusivo beneficio della figlia, soprattutto per eventuali spese mediche indifferibili, visto il suo stato di salute.

Il saldo di tale libretto ad oggi è di € [REDACTED] (all.32) e sarà sufficiente alla copertura dei versamenti sulla polizza assicurativa per l'intera durata della procedura.

g. Carte di credito

E' titolare della carta di credito [REDACTED], collegata al conto corrente e con un affidamento di [REDACTED] euro, a cui è disposta a rinunciare.

Si allegano gli estratti conto delle spese sostenute da dicembre 2023 a maggio 2025 (all.33).

h. Mutui e finanziamenti in essere

- Mutuo fondiario MPS [REDACTED]

Come anticipato sopra, il 4 novembre 2009 ha sottoscritto con MPS un contratto di mutuo di credito fondiario a tasso variabile per l'importo di 136.000 euro, della durata originale di 25 anni (300 rate), successivamente modificato il 21 novembre 2019 in 30 anni (360 rate con scadenza il 31 dicembre 2039) (all.34).

Il 30 luglio 2020 ha chiesto la sospensione di 12 rate da quella scadente il 31.3.2020 a quella scadente il 28.2.2021, pertanto la durata è prorogata di 12 mesi.

Nonostante il mutuo sia stato sottoscritto solo dalla ricorrente, sono entrambi datori di ipoteca sull'immobile.

Il mutuo viene regolarmente pagato ed alla data del 30 aprile 2025 il residuo capitale da rimborsare era di euro 75.051,34, come da piano di ammortamento allegato (all.35).

- Finanziamento Findomestic F.lli Artesiani srl (estinto con l'apertura di uno nuovo)

In data 28 ottobre 2021 ha sottoscritto, a fronte dell'acquisto di uno scooter effettuato presso F.lli Artesiani srl al prezzo di € 3.410 con un anticipo di € 1.910 relativo alla consegna del vecchio scooter, un contratto di finanziamento con Findomestic di € 1.500 della durata di 36

rate di € 45) **(all.36).**

– **Findomestic finanziamento 14.000 euro (estinto con l'apertura di uno nuovo)**

In data 10 gennaio 2022 ha sottoscritto con Findomestic un finanziamento di 14.000 euro (importo da restituire € 19.924,80) che prevedeva una restituzione con 84 rate di € 237,20 **(all.37).**

– **Findomestic finanziamento 23.000 euro (incorpora i due precedenti)**

Il 12 gennaio 2023 non riuscendo a fare fronte agli impegni assunti ha chiesto un nuovo finanziamento: Findomestic ha erogato un nuovo finanziamento di 23.000 euro (importo da restituire € 39.768), che ha incorporato i due finanziamenti precedenti e che prevede una restituzione in 120 rate di € 331,40 **(all.38).** L'importo che è stato erogato il 17 gennaio 2023, mediante accredito sul c/c MPS, è di soli € 8.738,23: la differenza è servita ad estinguere i due finanziamenti precedenti.

Questo finanziamento è stato sempre pagato regolarmente fino alla rata del 5 dicembre 2024 compresa: successivamente a questa data ha sospeso il pagamento per evitare di fare pagamenti preferenziali ad un creditore e perché non era più sostenibile, senza dover chiedere ulteriori prestiti o somme a fondo perduto a Parrocchia/amici e parenti.

Il debito residuo, come segnalato dal riscontro inviato da CRIF in data 11 febbraio 2025, è di € 32.145.

Questo finanziamento non ha rispettato il merito creditizio, come diffusamente descritto nella Relazione Gestoria. Il creditore ha omesso o errato la valutazione del merito creditizio e ha sovrafinanziato il consumatore. Alla data di sottoscrizione del finanziamento, l'immobile in titolarità del consumatore era già gravato dal mutuo ipotecario per l'acquisto. Anzi le somme prese a prestito sono servite a chiudere i due precedenti prestiti. La normale diligenza del creditore professionale avrebbe potuto facilmente con accesso a Crif, Banca di Italia o Agenzia del territorio verificare lo stato della garanzia, aggravata dalla stipula dei prestiti INPS del paragrafo seguente.

Il legislatore ha ritenuto inoltre attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<<L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>.*

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B. Nello

specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che <<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore>>.

Il dovere di valutazione del merito del credito, imposto agli intermediari creditizi dalle norme del TUB di derivazione eurounitaria, inerisce, oltre che a profili di sana e corretta gestione delle imprese del credito, anche ai rapporti negoziali instaurati da queste ultime (e, del resto, esso deriva da norme inserite nel corpo delle regole della "trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela") e miri al perseguimento di una serie articolata di interessi, tra cui anche quello (non certo secondario) di protezione del cliente, come peraltro può desumersi anche da numerose pronunce della CGUE, le quali sottolineano che l'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore previsto dall'art. 8 della direttiva 48/2008/CE' (trasfuso nel ricordato art. 124-bis TUB) "persegue altresì l'obiettivo di responsabilizzare il creditore e di evitare che quest'ultimo eroghi un credito a consumatori insolventi" e "poiché mira a tutelare i consumatori contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza, riveste, per il consumatore, un'importanza fondamentale" (si vedano, ad esempio, le sentenze 10/6/2021 in C-303/20, punti 28 e 29; 5/3/2020 in C-679/18, punti 20 e 21; 6/6/2019 in C-58/18, punti 40 e 41; 18/12/2014 in C-449/13, punti 43 e 44) ed affermano che "gli articoli 8 e 23 della direttiva devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice nazionale di esaminare d'ufficio l'esistenza di una violazione dell'obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, discendono da una violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti [effettività, proporzionalità e dissuasività] di detto articolo 23" (così la sentenza 5/3/2020 cit.); (sentenza Corte d'Appello dell'Aquila 9.3.2023) **(all.3)**

- **COFIDIS finanziamento** [REDACTED]

Il 29 novembre 2024 [REDACTED]

[REDACTED] Ha scelto di fare un pagamento rateale con Cofidis mediante 6 rate di € 70,92 dal 29 dicembre 2024 al 29 maggio 2025 **(all.39)** che ha terminato di pagare regolarmente, vista la piccola rata.

- **INPS Piccolo prestito** [REDACTED] e **Prestito pluriennale** [REDACTED]

In data 1 settembre 2021 ha chiesto a INPS un piccolo prestito da restituire in 48 rate di € 298,76 per un importo complessivo di € 14.340,48, da pagare mediante addebito diretto sullo stipendio

(all.40). In data 6 settembre 2021 le è stato erogato da INPS, mediante accredito sul conto corrente presso [REDACTED], l'importo di € 12.927,18.

Quando in data 11 febbraio 2023, per il pagamento dei lavori condominiali da eseguire nell'immobile dove abita ha chiesto a INPS un secondo prestito pluriennale da restituire in 120 rate a decorrere dal 1 aprile 2023, importo da restituire € 10.717,20, l'INPS ha provveduto a ricalcolare l'addebito mensile, riducendo la rata originario del primo prestito da € 298,76 a € 149,38 e affiancando una seconda trattenuta mensile di € 89,31 (all.41). In data 20 febbraio 2023 le è stato erogato da INPS, mediante accredito sul conto corrente presso MPS, l'importo di € 4.462,05.

Alla data attuale tutte le rate di entrambi i finanziamenti sono state correttamente pagate, anche perché automaticamente addebitate sulla busta paga, con pagamento dal datore di lavoro al creditore, ed il debito residuo al 30 aprile 2025 per il Piccolo prestito è di € 885,47 e per il Prestito pluriennale diretto è di € 7.416,62.

Entrambi questi prestiti continueranno ad essere pagati mediante trattenuta sulla busta paga sino all'eventuale emissione del provvedimento del Giudice di misure protettive e sospensione delle trattenute.

Si allegano copia della Centrale dei Rischi Bankitalia al 20.12.2024 (all.42), copia del CAI Bankitalia (all.43) ed il riscontro ricevuta da CRIF in data 11 febbraio 2025 (all.44).

i. Polizze assicurative

Non ha polizze vita, contratti assicurativi o altri strumenti di raccolta del risparmio in essere.

L' unica polizza assicurativa in essere è quella obbligatoria per lo scooter.

j. Crediti da incassare

Non ha crediti da incassare in quanto l'ex marito è sempre puntuale nel pagare la cifra concordata per il mantenimento e le spese straordinarie di [REDACTED]

k. Agenzia delle Entrate

Come risulta dal Certificato Unico dei Debiti Tributari rilasciato il 4 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Bologna non ha debiti tributari (all.45).

l. Agenzia delle Entrate – Riscossione

Non ha pendenze da saldare nei confronti di AdE-R, come si può vedere dall'estrazione fatta sul sito della stessa in data 20 dicembre 2024 (all.46).

m. Avv. Lara Neri

L'avvocato Lara Neri, del Foro di Bologna con studio in Castel San Pietro Terme, l'ha assistita per gli accordi modificativi della mia separazione e per questa assistenza ha emesso la ridotta nota pro forma di € 1.247,05 (**all.47**). A fronte di questa nota, la ricorrente è riuscita a pagare solo alcuni acconti: € 100 il 26.11.2024, € 200 il 5.1.2025 e € 200 il 3.2.2025, per i quali l'avv. Neri ha emesso regolare fattura (**all.48**). Il debito, pertanto, per questo creditore privilegiato ad oggi ammonta ad € 747,05.

n. O.C.C. APS Presidium Debitores

L'O.C.C. APS Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Bologna con sede a Bologna in via Ferrarese 3 per assisterla nella presente procedura ha proposto nel mese di aprile 2025 un preventivo di € 3.135,25 oltre IVA, per un importo complessivo di € 3.825 (**all.49**), che la ricorrente ha accettato.

Ha versato un acconto di complessivi € [REDACTED], in parte a titolo di spese di istruttoria, che le è stato fatturato con la fattura 5 del 22 aprile (**all.50**). L'O.C.C. APS Presidium Debitores ha accettato che i € 3.325 rimanenti vengano pagati mediante un pagamento dilazionato, indicato nella proposta di ristrutturazione, previo accantonamento fino all'approvazione del compenso da parte del Giudice, a seguito di Relazione del Gestore di avvenuta esecuzione del piano, come previsto dal comma 4 dell'art. 71 del D. Lgs. 14/2019.

o. Riepilogo della situazione debitoria

La situazione debitoria complessiva è riepilogata nella tabella seguente:

Creditore	Prededuzione	Privilegio ipotecario	Privilegio art. 2751	Chirografario	TOTALE	Note
OCC Presidium Debitores	3.825,00				3.825,00	preventivo accettato
Monte dei Paschi di Siena		75.051,34			75.051,34	mutuo fondiario 741472415/50 (capitale residuo al 30.4.25)
Avv. Lara Neri			747,05		747,05	fattura pro forma al netto degli acconti
Findomestic				32.145,00	32.145,00	finanziamento capitale € 23.000 (dopo pagamento rata 5.12.24)
INPS				885,47	885,47	piccolo prestito (dopo addebito aprile 2025)
INPS				7.416,62	7.416,62	prestito pluriennale (dopo addebito aprile 2025)
TOTALE	3.825,00	75.051,34	747,05	40.447,09	120.070,48	

p. Le spese per il sostentamento del nucleo familiare ed il reperimento della cifra da mettere a disposizione dei creditori

Le spese sostenute mensilmente dal nucleo familiare sono riepilogate nella seguente tabella:

USCITE	Importo mensile medio		
	Katarzyna Agnieszka	[REDACTED]	Nucleo familiare
Alimentazione	€ 250,00	€ 180,00	€ 430,00
Abbigliamento	€ 70,00	€ 120,00	€ 190,00
Spese per l'abitazione (spese condominiali, imposte etc.)	€ 325,00		€ 325,00
Mutuo	€ 572,00		€ 572,00
Utenze	€ 120,00		€ 120,00
Spese mediche e farmaceutiche (condivise)	€ 120,00	€ 140,00	€ 260,00
Spese veicoli (bollo, assicurazione, telepass, carburante, manutenzioni etc.)	€ 100,00		€ 100,00
Dentista (condiviso)		€ 300,00	€ 300,00
Spese scolastiche (condivise)		€ 35,00	€ 35,00
Spese telefoniche	€ 30,00	€ 30,00	€ 60,00
Sport e divertimento		€ 150,00	€ 150,00
Spese trasporto urbano		€ 30,00	€ 30,00
TOTALE USCITE	€ 1.587,00	€ 985,00	€ 2.572,00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Per quanto riguarda il reperimento della cifra da mettere a disposizione dei creditori le entrate del nucleo familiare sono indicate nella tabella seguente:

ENTRATE	Importo mensile medio		
	Katarzyna Agnieszka	██████████	Nucleo familiare
stipendio senza trattenute (inclusa quota 13a e 14a mensilità)	€ 2.035,99		€ 2.035,99
assegno di mantenimento del padre		€ 450,00	€ 450,00
assegno unico INPS		€ 115,60	€ 115,60
recupero 50% spese condivise con il padre		€ 237,50	€ 237,50
TOTALE ENTRATE	€ 2.035,99	€ 803,10	€ 2.839,09

La cifra media dello stipendio della ricorrente è stata calcolata aggiungendo alla media delle buste paga del 2024 (€ 2.097,30) l'importo delle trattenute per la cessione del quinto a INPS (€ 238,69) e sottraendo l'importo netto del ALP Attività Libero Professionale che, come anticipato sopra, è cessata a gennaio del 2025 (€ 300).

Come si può vedere nella tabella il totale presunto delle entrate del nucleo familiare è di circa € 2.035, spalmando su ogni mese la 13^a e 14^a, altrimenti si aggirerebbe sui 1.600€, oltre alle somme per ██████████ che sono impignorabili, e mettendo € 250 a disposizione dei creditori residuano somme che sono sufficienti a coprire le spese del nucleo familiare.

C. LO SQUILIBRIO TRA LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E IL PATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE

Ad oggi la ricorrente si trova in una situazione di definitiva incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, stante l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il reddito. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento e di soddisfare, almeno in parte, i creditori, tentando di reinserirsi nel sistema economico nazionale, formula ai creditori un piano di ristrutturazione del debito. Sulla mancata messa a disposizione del Tfr, occorre ricordare che il debitore è dipendente dell'████████████████████ e come tale non le è consentito avere anticipazioni volontarie di Tfr o Tfs (né su ordine del Giudice) e che nemmeno l'apertura di una procedura liquidatoria libererebbe tali somme a favore dei creditori. Peraltro i motivi che giustificano la richiesta anticipata del TFR sarebbero: acquisto prima casa per sé o per i propri figli; spese mediche per sostenere terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche ASL; spese da sostenere durante l'astensione facoltativa di maternità dietro presentazione di domanda che indichi la data di inizio del congedo o per la formazione ovvero per seguire percorsi di formazione presso le strutture pubbliche o l'azienda; il sovraindebitamento non è un caso previsto dalla legge e il diritto alla corresponsione del TFR matura solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 10211/21, Cass. 11579/14, Cass. 3894/10).

D. LA PROPOSTA AI CREDITORI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L'unico bene di proprietà è la casa di abitazione di cui è titolare del 50% e per la quale sta regolarmente pagando il mutuo e che è gravata di una ipoteca iscritta dalla banca, per la somma complessiva di 272.000 euro, che ha erogato il mutuo.

Il mutuo residuo, che è intestato interamente alla ricorrente nonostante l'appartamento sia in comproprietà al 50% con l'ex marito, al 30 aprile 2025 riporta un capitale residuo di 75.051,34.

Chiede di potere continuare a pagare regolarmente il mutuo fino alla naturale scadenza del 31 dicembre 2040, con addebito diretto su conto corrente della Banca creditrice, la cui rata mensile ammonta mediamente a circa 570 euro (capitale + interessi), e intende mettere a disposizione dei creditori per la durata di tre anni successivi alla sentenza di omologa della presente proposta una quota parte del reddito da lavoro pari a 250 euro mensili.

La situazione lavorativa al momento è stabile, essendo assunta con un contratto a tempo indeterminato: è in grado di mettere a disposizione dei creditori quindi una quota del reddito da lavoro, pari a € 250 mensili (di poco superiore alle cessioni del quinto a INPS ora in essere, pari a circa 240 euro), per un importo complessivo nell'arco dei tre anni di € 9.000 e che si sommano ai € 500 già versati a OCC Presidium Debitores a titolo di acconto.

La proposta complessiva ed il pagamento previsto per ogni singolo creditore è riepilogata nella tabella seguente:

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO						
Creditore	Prededuzione	Privilegio ipotecario	Privilegio art. 2751	Chirografario	Importo pagato	% del credito originale
OCC Presidium Debitores	3.825,00				3.825,00	100%
Monte dei Paschi di Siena		75.051,44			75.051,44	100%
Avv. Lara Neri			747,05		747,05	100%
Findomestic				3.916,45	3.916,45	12,2%
INPS				107,88	107,88	12,2%
INPS				903,62	903,62	12,2%
TOTALE	3.825,00	75.051,44	747,05	4.927,95	84.551,44	70,4%

Il pagamento proposto ai creditori verrebbe effettuato con la tempistica indicata nel seguente Piano, dove X è il mese di omologa del Piano del Consumatore da parte del Tribunale.

Il pagamento dell'OCC Presidium Debitores è stato convenzionalmente indicato nel 37° mese, mese

seguito a quello in cui termina il piano di accumulo, anche se, in conformità al comma 4 dell'art.71 CCII (D. Lgs.14/2019), potrà essere effettuato solamente dopo la relazione finale presentata dallo stesso al Giudice ed il successivo decreto di liquidazione.

Piano dei pagamenti	Acconti	X = mese di omologazione del piano	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11
ENTRATE													
Acconto a OCC Presidium Debitores	500,00	500											
€ 250/mese x 36 mesi	9.000,00		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
TOTALE ENTRATE	9.500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
USCITE													
OCC Presidium Debitores	3.825,00	500,00											
Avv. Lara Neri	747,05				747,05								
Findomestic	3.916,45										1.194,13		
INPS	1.011,50										308,41		
TOTALE USCITE	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,53	0,00
SALDO CONTO CORRENTE		0,00	0,00	250,00	500,00	2,95	252,95	502,95	752,95	1.002,95	1.252,95	0,42	250,42

Piano dei pagamenti	X+12	X+13	X+14	X+15	X+16	X+17	X+18	X+19	X+20	X+21	X+22	X+23	X+24
ENTRATE													
Acconto a OCC Presidium Debitores	500,00												
€ 250/mese x 36 mesi	9.000,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
TOTALE ENTRATE	9.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
USCITE													
OCC Presidium Debitores	3.825,00												
Avv. Lara Neri	747,05												
Findomestic	3.916,45			1.192,17						1.192,17		337,99	
INPS	1.011,50			307,90						307,90		87,29	
TOTALE USCITE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,07	0,00	425,28
SALDO CONTO CORRENTE		750,42	1.000,42	1.250,42	0,35	250,35	500,35	750,35	1.000,35	1.250,35	0,28	250,28	75,00

Piano dei pagamenti	X+25	X+26	X+27	X+28	X+29	X+30	X+31	X+32	X+33	X+34	X+35	X+36	X+37
ENTRATE													
Acconto a OCC Presidium Debitores	500,00												
€ 250/mese x 36 mesi	9.000,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
TOTALE ENTRATE	9.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
USCITE													
OCC Presidium Debitores	3.825,00												3.325,00
Avv. Lara Neri	747,05												747,05
Findomestic	3.916,45												3.916,45
INPS	1.011,50												1.011,50
TOTALE USCITE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00
SALDO CONTO CORRENTE		575,00	825,00	1.075,00	1.325,00	1.575,00	1.825,00	2.075,00	2.325,00	2.575,00	2.825,00	3.075,00	3.325,00

E. IL VANTAGGIO DELL'ACCORDO PROPOSTO AI CREDITORI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA

LIQUIDATORIA

La proposta ai creditori illustrata al punto precedente, che prevede il pagamento dei creditori prededucibili, privilegiati ipotecari e privilegiati professionisti al 100% e dei creditori chirografari al 12,2%, ben evidenzia che qualsiasi alternativa liquidatoria non consentirebbe ai creditori chirografari falcidiati una miglior soddisfazione rispetto a quella offerta dal presente accordo, osservato quanto segue:

– ATTIVO IMMOBILIARE

L'immobile di proprietà della signora Cybulska per il 50% è stato valutato da un minimo di 140.000 euro ad un massimo di 155.000 (vedasi relazione immobiliare allegata all.21), ma occorre a questo proposito tenere debitamente conto delle difficoltà connesse alla vendita di una quota del 50% di una proprietà indivisa, con sicura riduzione di quanto realizzato rispetto all'importo commerciale qui prospettato.

Vanno altresì considerate le incertezze di tempi e costi e comunque l'alea connesse ad un eventuale giudizio di divisione. Rammentando che il mutuo è in regolare ammortamento, non vi è ragione per la Banca di iniziare una procedura esecutiva o di richiedere la liquidazione controllata su iniziativa del creditore.

In ragione di tali difficoltà si è ipotizzato un prezzo di realizzo pari al 90% rispetto al valore commerciale della quota appartenente alla signora Cybulska. Si tratta comunque di una prospettiva ottimistica, considerato i tempi e i costi del procedimento di vendita e divisione, valore poi da decurtare dalle spese di perizia immobiliare e degli ausiliari del Giudice e/o del nominando Liquidatore.

Il valore di realizzo dell'immobile è riepilogato nella tabella seguente:

	MIN	MAX
Valutazione immobiliare	140.000,00 €	155.000,00 €
50% signora Cybulska	70.000,00 €	77.500,00 €
Realizzo 90%	63.000,00 €	69.750,00 €

A queste cifre vanno ulteriormente sottratti € 8.000 presunti per le spese di procedura, tra le quali perizia immobiliare, relazione notarile ventennale, IVG Istituto Vendite Giudiziarie o Ufficio Vendite Delegate ai Notai, Custode ed Esperto contabile per il riparto (nell'ipotesi di esecuzione del fondiario), compensi del legale del creditore procedente, spese di giustizia ex art 2770 c.c..

L'immobile risulta gravato da iscrizione ipotecaria a favore dell'istituto che ha erogato il mutuo (il cui residuo in conto capitale alla data del 30.4.2025 ammonta a € 75.051) e quindi la vendita

in liquidazione controllata della sola quota di un mezzo non consentirebbe alcun soddisfacimento per i creditori chirografari, ma soltanto quella del creditore ipotecario e nemmeno per l'intero né alcun privilegiato, non potendo il compenso OCC gravare sul creditore ipotecario né essendoci risorse rimanenti di mobiliare.

Nel caso invece di esecuzione da parte del fondiario la quota delle spese graverebbe anche sul terzo datore di ipoteca, con soddisfacimento per intero dell'ipotecario, ma di nessun altro creditore.

La debitrice dovrebbe reperire altro alloggio, che costa di affitto ben di più di quanto ora pagato di mutuo, senza considerare i costi di trasloco, la caparra da dare al locatore e i costi di una eventuale agenzia, mentre la proposta di piano illustrata al punto precedente prevede già il soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado mediante il pagamento delle rate residue, complete di capitale e interessi corrispettivi.

I valori OMI per il II semestre 2024 prevedono un costo medio di locazione di € 9 al mq. in zona San Vitale e di € 10 al mq in zona Mazzini-Fossolo.

Si osserva che l'alternativa liquidatoria comporterebbe una pressoché certa riduzione del valore del bene e che, inoltre, la eventuale quota non soddisfatta del creditore ipotecario, ad esito della vendita da parte del Liquidatore della quota indivisa, andrebbe ad aumentare l'ammontare dei crediti chirografari.

– **ATTIVO MOBILIARE**

L'ipotesi che la signora Cybulska riesca a mettere a disposizione della procedura di liquidazione si e no l'importo di € 50 mensili per 36 mesi, oltre eventualmente alle 3 tredicesime per un importo di circa 1700 ciascuna, se non assorbite dai costi del mezzo per la produzione del reddito, per una cifra non superiore a euro 7.000.

IMPORTI PER UNA EVENTUALE LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Gli ipotetici importi della liquidazione controllata sono illustrati nella tabella seguente:

ATTIVO	IMMOBILIARE	MOBILIARE
Vendita immobile	69.750,00	
€ 50/mese x 36 mesi + n.3 13^ ca. 1700 ciascuna		7.000,00
Spese vendita competitiva immobile	-8.000,00	
Compenso liquidatore / gestore OCC e spese di procedura		-7.000,00
TOTALE ATTIVO DISPONIBILE	61.750,00	0,00
	61.750,00	

PASSIVO		Importo del credito	Importo del riparto
OCC Presidium Debitores	Prededuzione	3.825,00	3.825,00
Liquidatore	Prededuzione	3.175,00	3.175,00
Monte dei Paschi di Siena	Privilegio ipotecario	75.051,34	61.750,00
Avv. Lara Neri	Privilegio art. 2751	747,05	0,00
Monte dei Paschi di Siena	Chirografario (ex privilegio)	13.301,34	0,00
Findomestic	Chirografario	32.145,00	0,00
INPS	Chirografario	885,47	0,00
INPS	Chirografario	7.416,62	0,00
TOTALE		123.245,48	68.750,00

Il confronto numerico tra la ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata è riepilogato nella tabella seguente:

STATO PASSIVO					RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO		LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	
Creditore	Prededuzione	Privilegio ipotecario	Privilegio art. 2751	Chirografario	Importo del riparto	%	Importo del riparto	%
OCC Presidium Debitores	3.825,00				3.825,00	100%	3.825,00	100%
Liquidatore					0,00	0%	3.175,00	100%
Monte dei Paschi di Siena		75.051,34			75.051,34	100%	61.750,00	82%
Avv. Lara Neri			747,05		747,05	100%	0,00	0%
Findomestic				32.145,00	3.916,45	12,2%	0,00	0,0%
INPS				885,47	107,88	12,2%	0,00	0,0%
INPS				7.416,62	903,62	12,2%	0,00	0,0%
TOTALE	3.825,00	75.051,34	747,05	40.447,09	84.551,44	70,4%	68.750,00	57,3%
		120.070,48						

F. LA CONTINUAZIONE DEL MUTUO IN REGOLARE AMMORTAMENTO

L'art. 67, comma 5, CCII, stabilisce che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Tale previsione riproduce l'art. 8, comma 1-ter, L. n. 3/2012, così come modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 137/2020, il quale autorizzava il consumatore a formulare una proposta di piano o una proposta di accordo avente esattamente il medesimo contenuto quanto alla sorte del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale.

L'intento del legislatore, allora, è chiaramente quello di favorire l'accesso del consumatore alla procedura ristrutturatoria, sottraendo alla regola dell'universalità tendenziale del concorso il debito contratto per l'acquisto dell'abitazione dal debitore "virtuoso", che, al momento del deposito della domanda, si trovi in posizione regolare rispetto ai ratei scaduti.

La necessità della specifica attestazione dell'OCC è diretta a confermare che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori. Ciò equivale a dire, che il pagamento delle rate a scadere può essere autorizzato anche a discapito degli altri creditori, in quanto la norma non contiene alcun accenno alla salvaguardia di questi ultimi, né al valore dell'immobile, né ad altre limitazioni di sorta, tanto da legittimarne un'interpretazione il più ampia possibile nell'interesse esclusivo del consumatore sovraindebitato.

In sintesi, mentre la moratoria sospende temporaneamente i pagamenti, il pagamento rateale li dilaziona nel tempo, permettendo una gestione più sostenibile del debito.

Si veda sul punto la sentenza n. 256 del 12/12/2024 Estensore dott. Francesco Paolo Feo Tribunale di Napoli. " Sotto tale ultimo profilo, va subito evidenziato che l'attuale comma 4 dell'art. 67 CCII prevede la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali".

Con il termine moratoria, nel linguaggio giuridico, si dovrebbe intendere la sospensione della scadenza delle obbligazioni, disposta con provvedimento legislativo, in via eccezionale e con riferimento a eventi straordinari, tali da turbare il normale svolgimento dei rapporti economici e sociali. La moratoria dovrebbe rappresentare un rinvio, un differimento, una sospensione del pagamento o dell'obbligo.

A riguardo, a livello normativo si può richiamare il D.L. n. 83/2012 (convertito con L. n. 134/2012), che all'art. 26 prevede la sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti ed espressamente si intitola "Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni" o ancora l'art. 65 del D.L. 104/2020, che si intitola appunto "Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020" e prevede la sospensione dei pagamenti per le imprese colpite dalla epidemia COVID. La sospensione dei pagamenti, qualificata appunto come moratoria, è stata confermata e prorogata dalla Legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) all'art. 1 commi 248 e 249. Anche la Suprema Corte, con la sentenza n. 729/2019, qualifica espressamente la moratoria quale esenzione dal pagamento per un tempo determinato.

La funzione della moratoria, quale sospensione del pagamento, pertanto, dovrebbe essere quella di concedere al debitore un periodo determinato di tempo nel quale riorganizzare i flussi attivi in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori. In tale prospettiva la moratoria dei

crediti privilegiati, quale rinvio-sospensione del pagamento degli stessi, si può ritenere ben distinta dalla rateizzazione del pagamento integrale dei crediti medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 ed dell'art. 8 comma 1 della legge 3/2012, nonché dell'art. 67 co 4 CCII, ove si prevede espressamente la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, potendosi declinare le scadenze e le modalità di pagamento dei crediti nella maniera più funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori secondo le oggettive possibilità del debitore.

Assimilare la moratoria alla rateizzazione del pagamento integrale del debito, vorrebbe dire snaturare la struttura e la funzione della moratoria, quale sospensione/esenzione temporanea dal pagamento, contraddicendo la ratio e lo stesso spirito della norma, rendendo di fatto residuale e quasi del tutto inutilizzabili gli strumenti di regolazione della crisi, imponendo una rateizzazione assolutamente breve – 24 mesi – a scapito degli stessi interessi dei creditori, che ben potrebbero valutare conveniente ricevere il pagamento dell'intero credito rateizzato, piuttosto che liquidare i beni del debitore. In una fase di crisi, come quella affrontata in un procedimento di sovraindebitamento, una rateizzazione che potesse durare solamente un anno, a fronte di debiti quasi sempre con scadenza ultradecennale, equivarrebbe chiaramente a non concedere alcuna rateizzazione.

Si potrebbe osservare ancora come l'ambito di qualificazione giuridica della moratoria, quale sospensione/esenzione temporanea dal pagamento, difficilmente possa sovrapporsi a quello di pagamento integrale, anche se rateizzato, del credito, essendo la moratoria e la rateizzazione istituti giuridici con natura giuridica e causa distinte, dal momento che la moratoria non potrebbe mai rappresentare un pagamento, mentre la rateizzazione risulta essere a tutti gli effetti un pagamento dell'obbligazione.

Volendo valutare l'alternativa liquidatoria, stante il fisiologico e pesante deprezzamento del bene alienato in fase di liquidazione, sarà quasi sempre preferibile una procedura di regolazione della crisi, che preveda la piena soddisfazione del creditore ipotecario e nel quale il debitore sarà spronato a rispettare il piano ad ogni costo, ben sapendo che l'alternativa liquidatoria imporrebbe la perdita del bene immobile da liquidare, molto spesso rappresentato dalla propria abitazione.

Si richiamano, a conferma di tale possibile ricostruzione, le recenti sentenze della Suprema corte.

La decisione della Suprema Corte, Cass., Sez. I, n. 17834/2019, riguarda una proposta di accordo di composizione della crisi, senza continuità aziendale, nella quale si era proposto di proseguire il pagamento del credito ipotecario secondo le scadenze pattuite, mantenendo in essere il piano

di ammortamento del mutuo ipotecario della durata di 16 anni. La decisione della Suprema Corte valorizza al massimo grado il principio di libertà delle forme di ristrutturazione e soddisfazione del credito richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di concordato preventivo, in riferimento all'art. 186-bis secondo comma lett. c) LF, dichiarando ammissibile una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori ipotecari, ferma restando la necessità di assicurare agli stessi il voto. La stessa Corte precisa, inoltre, che anche per il piano del consumatore possano essere previste appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. La Corte conclude sottolineando come siano i creditori a dover valutare la convenienza della proposta, implicante i pagamenti dilazionati, rispetto a possibili alternative di soddisfacimento.

Si vuole qui evidenziare un'ulteriore decisione della Suprema Corte, Cass., Sez. I, n. 27544/2019, che riguarda un piano del consumatore, per il quale si era proposto di pagare il credito ipotecario in 12 anni. La Corte richiama espressamente il principio espresso dalla sentenza n. 17834/2019, secondo il quale negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. La Corte si sofferma anche sul punto, forse maggiormente controverso, della durata del piano, 12 anni appunto, chiarendo esaurientemente quali siano gli interessi in gioco ed il loro delicato equilibrio, sottolineando come non possa aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. La Corte prosegue enucleando chiaramente la questione: ogniqualevolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, tale soluzione potrà ben essere valutata favorevolmente dai creditori, ben sapendo gli stessi che il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, molto spesso non risulta in grado di soddisfare integralmente le loro ragioni, tenuto conto di quanto gravano nelle esecuzioni forzate gli oneri e costi delle procedure e le endemiche ed inevitabili svalutazioni dei cespiti liquidati. Prosegue la Corte: "si pensi alla vendita forzata dell'unico bene di rilievo il cui valore sia pari od inferiore all' ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene

una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato." La Suprema Corte di Cassazione Civile con l'Ordinanza Num. 31790 del 10/12/2024 ha enunciato in continuità con le precedenti pronunce il seguente principio di diritto "è dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012 ", così come in quella del piano del consumatore, "sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata", purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto sulla proposta del debitore, se si tratta di un accordo di ristrutturazione, e la possibilità di esprimersi sulla stessa, se si tratta di un piano del consumatore; - non rileva, infatti, che, nel piano del consumatore, non sia prevista la possibilità del voto, trattandosi di un'asimmetria che "può essere colmata ... in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano", le quali, "per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore". Tanto l'accordo proposto dal debitore non fallibile, quanto la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni a entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all'adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria: una convenienza che diviene "regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologazione o qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione". Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, il debitore può, in definitiva, legittimamente prevedere (sia pur nei limiti della ragionevole durata del procedimento: Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.) la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3/2012, a condizione, però, che, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto al termine annuale) con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti in forza del rispettivo titolo e/o all'eventuale falcidia rispetto all'importo che in forza di tale titolo è agli stessi complessivamente dovuto, si attribuisca ai titolari di tali crediti, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti della indicata perdita (così come in fatto accertata dal giudice di merito): a) il diritto di votare (a favore o contro) la proposta di accordo di

ristrutturazione (artt. 10, 11 e 12) ai fini della formazione della maggioranza prevista dall'art. 11, comma 2, nonché della contestazione della sua convenienza ai sensi dell'art. 12, comma 2; b) la facoltà di esprimersi (art. 12 bis, comma 4) in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore in ragione delle maggiori utilità conseguibili attraverso l'alternativa liquidatoria prevista dagli artt. 14 ter e s. l. n. 3 cit. (cfr. Cass. n. 22797 del 2023, in motiv., la quale, sul presupposto che "nella nozione di «soddisfazione non integrale» dei creditori privilegiati deve essere ... ricompresa anche l'ipotesi del pagamento dilazionato, con la conseguenza che anche la non integrale soddisfazione in tal senso comporta il diritto di voto del creditore privilegiato, da parametrarsi alla perdita economica ", ha ritenuto che il tribunale aveva "giustamente osservato che il creditore ipotecario avrebbe dovuto essere ammesso al voto non solo per la parte del credito ritualmente degradata a chirografo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, legge n. 3 del 2012, ma anche in relazione alla ulteriore e sostanziale falcidia subita a causa della dilazione trentennale del pagamento della parte di credito privilegiato, con attribuzione degli interessi al tasso legale, in luogo di quello convenzionale"). (cfr. ex multis Cass. n. 17834 del 2019, in motiv.; Cass. n. 17391 del 2020 conf., più di recente, Cass. n. 22797 del 2023, in motiv.; Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.).

La Corte, ancora, evidenzia e valorizza la ratio della legislazione in tema di sovraindebitamento, sottolineando come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva, che neghi l'ammissibilità di piani di durata ultra quinquennale, rischi di minare l'effettività di tali strumenti, mal conciliandosi con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda possibilità (second chance), rammendando come la legge n. 3 del 2012, ripresa e ampliata nel CCII, sia stata introdotta non soltanto sulla spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare il fenomeno, particolarmente avvertito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati.

Infine, la Corte si sofferma sul principio della convenienza, che deve essere necessariamente oggetto di valutazione da parte dei creditori, richiamando la Cassazione n. 17834 del 2019: "Sono, difatti, i creditori a dover valutare se, in simili ipotesi, un piano del tipo di quello indicato, implicante pagamenti dilazionati, sia, o meno, conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento." Tale principio sembra essere dirimente sulla questione: il pagamento dilazionato non può essere tout court assimilato ad una soddisfazione non integrale del credito ed in ogni caso tale valutazione deve essere oggetto di esame esclusivamente da parte del ceto creditorio.

L'ulteriore decisione conforme della Suprema Corte, Cass., Sez. I, n. 17391/2020, riguarda una

proposta di accordo di composizione della crisi, senza continuità aziendale, nella quale si era proposto di proseguire a pagare il credito ipotecario in cinque anni dalla omologazione.

Per la Suprema Corte gli accordi di ristrutturazione dei debiti, come pure i piani del consumatore, possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto. La dilazione, anche se di lunga durata, infatti, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

Sono i creditori gli unici a dover valutare se una proposta implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento.

Da ultimo, preme qui sottolineare la decisione della Suprema Corte, Cass., Sez. VI, n. 22291/2020, che si riferisce ad un piano del consumatore con una durata ultraventennale. Nel piano proposto il credito ipotecario viene ripagato secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo stesso. Si conferma così la massima che “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.”

Conforme la pronuncia di CASSAZIONE n. 9549 del 26 febbraio 2025.

*** **

Tutto ciò premesso, la signora Cybulska Katarzyna Agnieszka (Cod. Fisc. CYBKRZ74T50Z127B) nata il [REDACTED] residente in Bologna, via [REDACTED] rappresentata e difesa nel presente procedimento dall’avv. Elena Ceserani,

CHIEDE

che l’Ill.mo Tribunale adito, verificati i presupposti di cui agli articoli 67 e ss CCII, voglia:

- dichiarare con decreto l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, dichiarando che le trattenute sulla busta paga non possano proseguire, dando atto che dall’istante sono stati prodotti i seguenti documenti:
 - l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, completo di PEC (all.54);
 - l’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;

- l'elenco degli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- le proprie buste paga degli ultimi due anni e l'elenco delle spese necessarie al mantenimento della famiglia, con specifiche indicazioni riguardo all'intero reddito familiare;
- i provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento;
- disporre l'inserimento della proposta e del decreto sul sito Internet del Tribunale di Bologna;
- disporre che l'OCC, entro trenta giorni, ne dia comunicazione a tutti i creditori;
- sospendere, fino a che l'omologa non diverrà definitiva, la cessione del quinto dello stipendio e la delegazione di pagamento disposta a favore del creditore INPS per il Piccolo prestito [REDACTED] e per il Prestito pluriennale [REDACTED];
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari;
- pronunciare sentenza di omologa e conseguentemente, in virtù dell'adempimento del piano, che divenga inesigibile la quota dei crediti chirografari non soddisfatta con il piano.

*** **

Unitamente alla Relazione del Gestore della Crisi dott. Paolo Mascellani, con i relativi documenti che si produce quale **ALLEGATO A**.

Si producono i seguenti allegati:

[REDACTED]



Bologna,

Katarzyna Agnieszka Cybulska

Avv. Elena Ceserani